



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

XI LEGISLATURA



atti consiliari

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

presentata dai consiglieri Bianchi, Dal Zovo, Frattolin, Sergo, Ussai

il 4 ottobre 2013

<<Modifica alle leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire
l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica>>

Signor Presidente, signori Consiglieri,

la proposta di legge che portiamo all'attenzione dell'Aula nasce dalla necessità di apportare alcune modifiche alla legge regionale del 7 marzo 2003, n. 5 <<Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali>>, alla legge regionale del 29 luglio 2004, n. 21 <<Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto>> e alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 <<Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia>>.

La seguente proposta di legge risponde a una duplice esigenza: da un lato quella di favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica e dall'altro porre un freno alla politica intesa come professione, la cui autoreferenzialità conduce inevitabilmente a una deriva che continua a minare le istituzioni democratiche.

Il provvedimento stabilisce un nuovo limite dei mandati per i consiglieri regionali, abbassa drasticamente il numero di firme necessarie per indire i referendum abrogativi di iniziativa popolare, fa sì che il quorum per l'approvazione del referendum si abbia con la maggioranza dei voti validamente espressi, determina nuovi criteri di ineleggibilità alle cariche - ponendo fine alle spiacevoli estromissioni cui abbiamo recentemente assistito - e permette a tutti i candidati alla presidenza della Regione che superano il quorum di sedere in Consiglio regionale. Una proposta di legge ispirata a un modo di fare politica più trasparente e più vicino alla gente.

Nel XXI secolo si deve definitivamente affermare una modalità diretta di fare politica, spogliata da sovrastrutture e sacralità che hanno via via allontanato i cittadini eletti dai cittadini elettori. Chi si trova a gestire la cosa pubblica, e quindi programma e pianifica il presente e il futuro, deve agire con la stessa immediatezza utilizzata nell'affrontare le problematiche della vita reale. Una rivoluzione culturale, resa possibile anche dai nuovi mezzi di comunicazione, che oggi consente a un numero crescente di persone di prendersi cura del nostro territorio e della nostra comunità.

Per favorire la partecipazione il dispositivo riduce anche il numero delle firme necessarie per indire il referendum regionale abrogativo. L'obiettivo è quello di riequilibrare la proporzione fra il numero di firme calcolato sull'elettorato attivo regionale, rispetto allo stesso istituto previsto a livello nazionale. Se la normativa statale, infatti, richiede 500.000 firme su una base di elettorato attivo composta da circa 47 milioni di elettori, risulta sovradimensionato il quantitativo di 30.000 firme richiesto nel Friuli Venezia Giulia su una base di 1,1 milioni di elettori.

Allo stesso tempo la proposta di legge punta a ovviare a una limitazione presente nel solo sistema elettorale del Friuli Venezia Giulia che restringe, infatti, l'accesso al consesso consiliare al solo candidato alla Presidenza *"che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente"*. Una norma che

non rispecchia la reale espressione della volontà popolare. Per questo si vuole consentire, invece, a tutti i candidati alla presidenza della Regione, che superano il quorum, di far parte del Consiglio regionale.

Il provvedimento interviene, inoltre, sulla modalità di espressione del voto. Per garantire, infatti, la massima chiarezza nella lettura della scheda elettorale, evitando al contempo la proliferazione di simboli che finisce per confondere i cittadini, si vieta al candidato Presidente di associare simboli al proprio nome.

Infine le disposizioni che hanno ad oggetto la carica di consigliere regionale evitano l'accumulo di ruoli pubblici, rendendo più chiari i limiti riguardanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei candidati e spingono il consigliere eletto a svolgere in via esclusiva e pienamente il mandato sancito dal voto dei cittadini.

Illustriamo, ora, nel dettaglio la proposta di legge.

La legge è divisa per Capi e ad ogni capo corrisponde la modifica di una legge regionale.

Al Capo I modifichiamo la legge sull'indizione e lo svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo.

Con l'articolo 1 modifichiamo il numero di elettori che possono richiedere l'indizione del referendum regionale abrogativo; il numero che viene proposto passa da 30.000 a 10.000.

Con l'articolo 2 rendiamo obbligatoria la presenza della delegazione dei promotori del referendum all'Ufficio di Presidenza che svolge le operazioni di computo e controllo delle firme oltre alla verifica sulla regolarità della richiesta di referendum.

Con l'articolo 3 eliminiamo la parte della norma che richiede la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, lasciando così che il quorum per l'approvazione del referendum si abbia con la maggioranza dei voti validamente espressi.

Al Capo II modifichiamo la legge sulla determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativa alla carica di consiglieri regionali e membri della Giunta.

Con l'articolo 4 estendiamo i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale anche ai consiglieri comunali, provinciali e ai membri di una delle Camere o del Parlamento europeo eletti nelle circoscrizioni elettorali che comprendano il territorio della Regione o parte di esso. Estendiamo inoltre l'ineleggibilità agli amministratori di società delle quali la regione partecipa, rendendo più completa la fattispecie della lettera m) e agli amministratori di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione. Quest'ultimo punto è volto a precisare e a rendere più chiara la lettera n) che si è prestata a innumerevoli interpretazioni nella presente legislatura.

Al Capo III modifichiamo la legge sulla forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale.

Con l'articolo 5 modifichiamo il numero dei mandati dei consiglieri regionali: non più tre mandati consecutivi ma due anche non consecutivi.

Con l'articolo 6 stabiliamo che anche gli altri candidati alla presidenza della Regione, e non solo il secondo, possano essere eletti in consiglio nel caso in cui le loro liste abbiano ottenuto il numero di voti sufficienti.

Con l'articolo 7 vogliamo escludere che ciascun candidato alla presidenza abbia un suo simbolo, questo per evitare che si crei confusione tra gli elettori.

Con la norma di cui all'articolo 8 abrogiamo la norma transitoria della legge regionale 17/2007 che faceva partire il computo delle legislature (tre legislature consecutive) alla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tale abrogazione rendiamo il computo dei due mandati anche non consecutivi già da subito applicabile.

Con l'articolo 9 stabiliamo l'entrata in vigore della presente della legge che avverrà il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale.

Data l'importanza del provvedimento, si confida nel voto favorevole di codesto Consiglio regionale.

BIANCHI
DAL ZOVO
FRATTOLIN
SERGO
USSAI

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

<<Modifica alle Leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica>>

Capo I

Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5
(Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)

Art 1

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), le parole <<30.000>> sono sostituite dalle seguenti: <<10.000>>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 5/2003 la parola <<può>> è sostituita dalla seguente: <<deve>>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 5/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5/2003 le parole <<se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e>> sono soppresse.

Capo II

Modifica alla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21
(Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto)

Art. 4

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2004)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 (Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto), sono apportate le seguenti modifiche:

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

<<Modifica alle Leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica>>

a) la lettera h bis) è sostituita dalla seguente:

<<h bis) i presidenti di Province, i sindaci, i consiglieri comunali e provinciali, i membri di una delle Camere o del Parlamento europeo eletti nelle circoscrizioni elettorali che comprendano il territorio della Regione o parte di esso;>>;

b) alla lettera m) dopo le parole <<i legali rappresentanti>> sono aggiunte le seguenti: <<, gli amministratori>>;

c) la lettera n) è sostituita dalla seguente:

<<n) gli amministratori di enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende dipendenti dalla Regione.>>.

Capo III

Modifiche alla legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia)

Art. 5

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 17/2007).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), le parole <<per tre legislature consecutive detta carica>> sono sostituite dalle seguenti: <<per due legislature anche non consecutive detta carica>>.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007)

1. L'articolo 19 della legge regionale 17/2007 è sostituito dal seguente:

<<Art. 19

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e i candidati alla carica di Presidente della Regione le cui liste hanno ottenuto l'ammissione alla ripartizione dei seggi di cui all'articolo 26, comma 3, fanno parte del Consiglio regionale.>>.

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

<<Modifica alle Leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica>>

Art 7

(Modifica all'articolo 22 della legge regionale 17/2007)

1. Al comma 5 dell'articolo 22 della legge regionale 17/2007 le parole <<Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione.>> sono soppresse.

Art. 8

(Abrogazione dell'articolo 36 della legge regionale 17/2007)

1. L'articolo 36 della legge regionale 17/2007 è abrogato.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

<<Modifica alle Leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica>>

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 è il seguente:

Art. 2
(Indizione del referendum)

1. Il referendum regionale abrogativo è indetto quando lo richiedano almeno 30.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni della regione oppure due Consigli provinciali.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/2003 è il seguente:

Art. 11
(Compiti dell'Ufficio di Presidenza)

-omissis-

2. Alla riunione dell'Ufficio di Presidenza può partecipare una delegazione dei promotori, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ad almeno uno dei promotori.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 5/2003 è il seguente:

Art. 13
(Quorum di approvazione del referendum)

1. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere h bis), m) e n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 è il seguente:

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

<<Modifica alle Leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica>>

Art. 2

(Casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale)

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

-omissis-

h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;

-omissis-

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 è il seguente:

Art. 3

(Ineleggibilità e incompatibilità)

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.

2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

Art. 19

(Composizione del Consiglio regionale)

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 22, comma 5, della legge regionale 17/2007 è il seguente:

Art. 22

(Candidature)

-omissis-

5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della

PROPOSTA DI LEGGE N. 16

<<Modifica alle Leggi regionali 5/2003, 21/2004, 17/2007. Misure volte a favorire l'aumento della partecipazione dei cittadini alla vita politica>>

Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 36 della legge regionale 17/2007 è il seguente:

Art. 36

(Disposizione transitoria relativa all'articolo 3)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.